

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2020



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Ordinary Assist

Normativa

- 5 | In gazzetta il decreto "Ristori-bis"
- 5 | Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Gabon
- 5 | Codice della crisi d'impresa – modifiche alla disciplina
- 5 | TARI e TEFA – modalità di versamento mediante PagoPa
- 5 | Processo tributario telematico – specifiche tecniche

Prassi

- 6 | Gestore dei Servizi Energetici - tariffe incentivanti
- 6 | Detrazione bonus combinato sisma-eco
- 6 | Imposta sulle assicurazioni - trasferibilità dei crediti
- 6 | Contributo a fondo perduto per i centri storici, domande al via il 18 novembre
- 6 | Cessione di ramo d'azienda - trattamento fiscale
- 6 | Adeguamento degli ambienti di lavoro - credito d'imposta
- 7 | Investimenti in beni strumentali nuovi - credito d'imposta
- 7 | Bonus facciate - cessione del credito o sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario
- 7 | Cambi delle valute estere del mese di ottobre 2020
- 7 | Prestazioni di servizi non rientranti nelle cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari
- 8 | Corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini
- 8 | Gruppo IVA - esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo
- 8 | Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale
- 8 | Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie
- 8 | Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017
- 9 | Crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato - utilizzo in compensazione
- 9 | Atto di divisione ereditaria - criterio di valutazione della massa comune
- 9 | Attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione - qualificazione ai fini IVA
- 9 | Note di variazione in aumento - esercizio del diritto alla detrazione del cessionario/committente
- 9 | Cessione di beni anti – Covid - Detergenti disinfettanti mani e soluzione idroalcolica in litri
- 10 | Beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19 - aliquota IVA
- 10 | Noleggio beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19 - aliquota IVA
- 10 | Cessione di gameti congelati da parte di un centro specializzato spagnolo nei confronti di una struttura italiana - trattamento IVA
- 10 | Gruppo IVA - vincolo organizzativo
- 10 | Abbigliamento protettivo – trattamento IVA
- 11 | Superbonus -unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio
- 11 | Superbonus - spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati"

Ordinary Assist

11	Bonus facciate - facciate solo parzialmente visibili dalla strada pubblica
11	Superbonus - Sostituzione delle pareti esterne dell'immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura
11	Bonus facciate - Intervento di isolamento a cappotto e di isolamento dello "sparto di gronda"
11	Premio ai lavoratori dipendenti
11	Plusvalenze derivanti dalla cessione di bene immobili - modalità di calcolo della riduzione del fatturato – consorzio
12	Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici classificati come immobili patrimoni – detrazione
12	Donazione di azienda in regime di contabilità semplificata
12	Superbonus - spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche
12	Regime forfetario - opzione per la cessione del credito
12	Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico con asseverazione tardiva – detrazione
12	Repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso
13	Spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente
13	Locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola - credito d'imposta
13	Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - asseverazione successiva all'inizio dei lavori

L'Agenzia delle entrate informa

14	Archivi, elenchi e altre utilità
14	Software

Dottrina

15 16 17 18	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Relazione dell'Organo di revisione su proposta di delibera consiliare e schema di bilancio consolidato ✓ Disposizioni in materia di società, enti e giustizia dei decreti-legge emergenziali ✓ Misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive dei decreti-legge emergenziali
	Consiglio nazionale del notariato	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Trasformazione fusione e scissione delle imprese sociali
	Consiglio notarile del triveneto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio ✓ Convertibilità dei titoli di debito ✓ Aumento di capitale senza opzione a prezzo variabile e/o con minimo determinato ✓ Aumento di capitale senza opzione con diritto di sottoscrizione condizionato ✓ Assenza di un termine massimo legale per la sottoscrizione di un aumento di capitale
	Consiglio notarile di Milano	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica – documentazione contabile/patrimoniale ✓ Iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica – verifica condizioni di legge

Ordinary Assist

Assonime	<ul style="list-style-type: none">✓ Dividendi corrisposti alle società semplici✓ Trasmissione telematica dei corrispettivi
----------	---

Ordinary Assist

NORMATIVA	
<p>In gazzetta il decreto "Ristori-bis" È stato pubblicato in gazzetta ufficiale n.279 del 9/11/20 il decreto-legge 9/11/20, n. 149 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" cd. Decreto "Ristori-bis". Le relative disposizioni, entrate in vigore il 9/11/20 sono stati oggetto di uno specifico Special assist.</p>	<p><i>Decreto-legge 9/11/20, n. 149 (G.U. n.279 del 9/11/20)</i></p>
<p>Convenzione contro le doppie imposizioni Italia - Gabon È stata pubblicata la legge 13/10/20, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28/6/99.</p>	<p><i>Legge 13/10/20, n. 146 (G.U. n.275 del 4/11/20)</i></p>
<p>Codice della crisi d'impresa – modifiche alla disciplina È stato pubblicato il D.lgs. 26/10/20, n. 147 che apporta disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs. n. 12/1/19, n. 14). Le modifiche entreranno in vigore l'1/9/21, ad eccezione di alcune disposizioni (artt. 37, commi 1 e 2, e 40) che sono entrate in vigore il 20/11/20.</p>	<p><i>D.lgs. 26/10/20, n. 147 (G.U. n.276 del 5/11/20)</i></p>
<p>TARI e TEFA – modalità di versamento mediante PagoPa Individuate le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa. Al riguardo, è stato, tra l'altro previsto che i comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviando o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 21/10/20 (G.U. n.277 del 6/11/20)</i></p>
<p>Processo tributario telematico – specifiche tecniche Fissate le specifiche tecniche in materia di processo tributario telematico. In particolare, con il provvedimento sono state stabilite le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redazione in formato digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice; • redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; • redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice; • trasmissione dei fascicoli processuali informatici. 	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 6/11/20 (G.U. n.283 del 13/11/20)</i></p>

Ordinary Assist

PRASSI	
<p>Gestore dei Servizi Energetici - tariffe incentivanti L'articolo 36 del DL n. 124 del 2019 disciplina la procedura che consente di conservare il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti spettanti in relazione al terzo, quarto e quinto conto energia qualora le stesse siano state fruite, in cumulo, con la detassazione fiscale Tremonti ambientale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 12 del 13/11/20</i></p>
<p>Detrazione bonus combinato sisma-eco Per quanto riguarda gli interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus), l'articolo 14, co. 2-quater.1, del D.L. n. 63 del 2013 dispone che per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle detrazioni previste rispettivamente dal co. 2-quater e dal co. 1-quinquies dell'articolo 16, una detrazione nella misura dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85% ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 549 del 13/11/20</i></p>
<p>Imposta sulle assicurazioni - trasferibilità dei crediti Al fine del perfezionamento del trasferimento dei crediti per imposta sulle assicurazioni, è necessario che le parti provvedano a notificare apposita comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente secondo il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia n. 14723/2013; tale comunicazione dovrà indicare i crediti oggetto di trasferimento (indicando altresì gli estremi identificativi dei versamenti effettuati), i rispettivi importi nonché le relative modalità di trasferimento a favore della società conferitaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 547 e 548 del 13/11/20</i></p>
<p>Contributo a fondo perduto per i centri storici, domande al via il 18 novembre A partire dal 18 novembre sarà possibile richiedere il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. n. 104/2020 per gli esercenti dei centri storici dei grandi centri urbani colpiti dal calo dei turisti stranieri causato dell'emergenza "Covid 19". Approvato il modello di domanda che i contribuenti potranno inviare da mercoledì prossimo fino al 14/1/21 tramite i servizi telematici delle Entrate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 352471 del 12/11/20</i></p>
<p>Cessione di ramo d'azienda - trattamento fiscale La Società istante ha ceduto la proprietà piena ed esclusiva di determinati marchi nel campo della profumeria, unitamente a taluni diritti di proprietà intellettuale accessori a questi ultimi (packaging dei prodotti, nomi e domini), nonché il magazzino composto da prodotti finiti contraddistinti dai Marchi e dalle relative componenti, materie prime e materiale promozionale, in quanto diversamente tale magazzino avrebbe rischiato di essere smaltito dall'istante. L'agenzia smentendo l'istante che riteneva l'operazione soggetta ad Iva afferma che l'insieme dei Marchi, le Formule, i Disegni, i Domini e tutti i diritti di proprietà intellettuale connessi, insieme al Magazzino, integra, di fatto, una azienda e, quindi, l'operazione è soggetta all'imposta di registro.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 546 del 12/11/20</i></p>
<p>Adeguamento degli ambienti di lavoro - credito d'imposta Gli interventi finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale, non rientrano tra gli investimenti agevolabili ai sensi dell'art. 120 del decreto Rilancio, con il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro: si tratta di un intervento non rientrante tra</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 545 del 12/11/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>quelli indispensabili per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.</p>	
<p>Investimenti in beni strumentali nuovi - credito d'imposta Nel Piano Transizione 4.0, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 (beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di Bilancio 2017), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni e del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 542 e 544 del 12/11/20</i></p>
<p>Bonus facciate - cessione del credito o sconto in fattura da parte di contribuente in regime forfetario I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione. Ai fini dell'esercizio dell'opzione non rileva la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta, essendo l'istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 543 del 12/11/20</i></p>
<p>Cambi delle valute estere del mese di ottobre 2020 Agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, sono state accertate, per il mese di ottobre 2020, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBCA.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 351825 del 12/11/20</i></p>
<p>Prestazioni di servizi non rientranti nelle cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari L'articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972 prevede, al comma 4, lettera a), l'esclusione dal campo di applicazione dell'Iva delle «cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale». Sono dunque escluse dal campo di applicazione dell'Iva le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, con specifiche eccezioni. Si sottraggono all'imposizione ai fini dell'Iva solo le transazioni aventi ad oggetto i diritti esclusivi di utilizzazione delle opere dell'ingegno a condizione che siano poste in essere dal loro autore, erede o legatario e che non siano destinate a finalità di pubblicità commerciale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 540 del 12/11/20</i></p>
<p>Corrispettivi validi ai fini della lotteria degli scontrini I dati dei corrispettivi riferiti alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento n.</i></p>

Ordinary Assist

<p>le quali il cliente consumatore finale richiede all'esercente l'acquisizione del proprio codice fiscale non possono partecipare alla lotteria degli scontrini.</p> <p>Infatti, i Registratori Telematici possono memorizzare esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale realizzata.</p>	<p>351449 dell'11/11/20</p>
<p>Gruppo IVA - esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo</p> <p>Non possono entrare a far parte del gruppo soggetti quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all'art. 2359, primo comma, del codice civile. Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo, nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, aderenti al gruppo IVA.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 539 dell'11/11/20</p>
<p>Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio C/2 con cambio di destinazione in residenziale</p> <p>È possibile, in linea di principio, fruire sia del Superbonus che del Bonus facciate, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 538 del 9/11/20</p>
<p>Offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria promossa sulla totalità delle azioni ordinarie</p> <p>In tema di realizzo controllato, il riferimento esclusivo al parametro valutativo, dell'incremento del patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, non consente di ricondurre nell'alveo dell'art. 177, co. 2, del Tuir una fattispecie, caratterizzata da uno scambio azionario mediante conferimento al quale "accede" un corrispettivo in denaro ad integrazione delle azioni ricevute dal conferente.</p> <p>È applicabile la regola generale di valutazione prevista dall'art. 9, co. 2 e 4, lett. a), del Tuir, per le operazioni di conferimento in società quotate.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposta n. 537 del 9/11/20</p>
<p>Comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all'estero nel 2017</p> <p>L'art. 1, co. 636, della legge 23/12/14, n. 190, prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.</p> <p>In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi.</p>	<p>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 348195 del 6/11/20</p>
<p>Crediti maturati post domanda di concordato preventivo in presenza di debiti ante concordato - utilizzo in compensazione</p> <p>Alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato dal contribuente successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti antecedentemente. Nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l'imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l'amministrazione finanziaria può opporre in compensazione solo propri crediti che siano sorti successivamente all'apertura della procedura.</p>	<p>Agenzia delle entrate, risposte n. 535 e 536 del 6/11/20</p>

Ordinary Assist

<p>Atto di divisione ereditaria - criterio di valutazione della massa comune Nell'ambito di un atto di divisione ereditaria, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei beni alla data della divisione e non al valore catastale. Il valore della quota di diritto andrà confrontato con il valore della quota di fatto e qualora emerga un conguaglio, lo stesso, se superiore al 5% del valore della quota di diritto, dovrà essere assoggettato all'imposta di registro, con l'aliquota stabilita per i trasferimenti immobiliari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 534 del 6/11/20</i></p>
<p>Attività di affidamento di una struttura per anziani da parte di una Fondazione - qualificazione ai fini IVA Laddove una Fondazione realizza un'articolata e complessa attività che si sostanzia nella realizzazione di una struttura destinata a svolgere attività assistenziali, alberghiere, e sanitarie, e queste attività non sono svolte direttamente dalla Fondazione ma oggetto di affidamento, l'esercizio delle attività configura in capo alla Fondazione esercizio di un'attività economica effettuata con modalità imprenditoriali. La costruzione della struttura per anziani può beneficiare dell'aliquota IVA del 10%, in quanto struttura destinata al perseguimento di finalità di interesse collettivo, perseguite attraverso l'attività svolta negli immobili.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 532 del 6/11/20</i></p>
<p>Note di variazione in aumento - esercizio del diritto alla detrazione del cessionario/committente Il cessionario può esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente mediante la nota di variazione in aumento. Al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non può essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 531 del 5/11/20</i></p>
<p>Cessione di beni anti - Covid - Detergenti disinfettanti mani e soluzione idroalcolica in litri - trattamento IVA Con riferimento ai beni anti covid di cui all'articolo 124 del decreto "Rilancio", è stato precisato che «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi per medico-chirurgici, a prescindere dalle dimensioni della confezione. I semplici detergenti, infatti, non possono ritenersi compresi nell'elenco dell'articolo 124 in quanto non svolgono un'azione disinfettante ma si limitano a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti e la conseguente riduzione della carica microbica facilita la disinfezione. È stato precisato, altresì, che nella nozione di «soluzione idroalcolica in litri» rientrano i disinfettanti a base alcolica, certificati/autorizzati come PMC o biocidi, a base di etanolo almeno (> o =) al 70%, a prescindere dalle dimensioni della confezione; solo questo tipo di prodotti ha un'azione virucida e, dunque, è in grado di rispettare la ratio della norma in esame, che si ricorda, non è applicabile alle cessioni per finalità cosmetiche o alimentari.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 530 del 5/11/20</i></p>
<p>Beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19 - aliquota IVA Con riferimento ai prodotti anti-Covid-19, di cui all'articolo 124 del decreto "Rilancio", è stato precisato che con «detergenti disinfettanti per mani» il legislatore abbia voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con potere disinfettante, e in particolare ai biocidi o presidi medico chirurgici. Come indicato dall'ISS nel Rapporto COVID-19, n. 19/2020 versione del 13 luglio 2020 e</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 529 del 4/11/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>n. 25/2020 del 15 maggio 2020, solo la disinfezione ha un'azione virucida, battericida o fungicida ossia un'azione volta a distruggere, eliminare o rendere innocui i microrganismi. A tale fine però devono essere utilizzati i biocidi (BPR) o i presidi medico chirurgici (PMC), cioè disinfettanti autorizzati in genere dal Ministero della Salute o dall'ISS, che obbligatoriamente riportano in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.</p> <p>Questi prodotti non vanno confusi con i comuni igienizzanti per le mani, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 124, per i quali, al pari dei detergenti, non è prevista alcuna autorizzazione, essendo sufficiente la conformità alle normative in materia di detergenti o di cosmesi.</p>	
<p>Noleggio beni necessari per il contenimento dell'emergenza COVID 19 - aliquota IVA Per il noleggio di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza da Covid-19 di cui all'articolo 124 del decreto "Rilancio" fino al 31/12/20 è applicabile il regime di esenzione dall'IVA e dall'1/1/21 sarà applicabile l'aliquota IVA ridotta nella misura del 5%.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 528 del 4/11/20</i></p>
<p>Cessione di gameti congelati da parte di un centro specializzato spagnolo nei confronti di una struttura italiana - trattamento IVA Le prestazioni di servizi rese da un Centro di fecondazione eterologa mediante la micromanipolazione dei gameti femminili e maschili che siano inserite in un percorso di fecondazione assistita e che rientrino tra le nozioni di cure mediche e prestazioni mediche sono esenti da IVA. Quanto alla disciplina IVA applicabile a tali acquisti intracomunitari, gli acquisti intracomunitari dei gameti sono esenti da IVA, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 331 del 1993 - che prevede l'esenzione da IVA degli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione è esente da imposta – e dell'articolo 10, primo comma, n. 24), del d.P.R. n. 633 del 1972, in base al quale sono esenti da IVA "le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 527 del 4/11/20</i></p>
<p>Gruppo IVA - vincolo organizzativo Il vincolo organizzativo tra soggetti implica una limitazione della capacità decisionale di ciascuno di essi e la loro sottoposizione agli indirizzi ed al controllo di una struttura unica preposta alla determinazione degli obiettivi di gruppo. L'art. 70-ter del decreto IVA va analizzato in correlazione alla presunzione di cui all'art. 2497-sexies del codice civile ai sensi del quale si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell'art. 2359. In particolare, l'art. 2497-sexies consente di inferire dal controllo, nell'accezione di cui all'art. 2359 c.c., e dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società, la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento e, conseguentemente, l'applicazione della disciplina del capo IX del libro V.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 526 del 4/11/20</i></p>
<p>Abbigliamento protettivo – trattamento IVA Con riferimento ai beni anti-Covid di cui all'articolo 124 del decreto "Rilancio", è stato precisato che si applica il regime IVA agevolato per le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici, nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per rivendere ai clienti, potranno godere del trattamento agevolato.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 525 del 4/11/20</i></p>
<p>Superbonus -unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio È possibile accedere al superbonus 110% previsto dal decreto "Rilancio" anche se l'accesso all'unità immobiliare oggetto dell'intervento avviene da un percorso pedonale privato di libero accesso dall'esterno. L'unità immobiliare ha "accesso autonomo"</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 524 del 4/11/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>dall'esterno" quando all'immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell'unità immobiliare all'accesso in questione ovvero quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada.</p>	
<p>Superbonus - spese da sostenere per interventi "trainanti" e "trainati" Nell'ambito del superbonus, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 523 del 4/11/20</i></p>
<p>Bonus facciate - facciate solo parzialmente visibili dalla strada pubblica Sono ammesse al bonus facciate le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate dell'edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada, ma non anche sulle pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest'ultima. Devono, pertanto, considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 522 del 4/11/20</i></p>
<p>Superbonus - Sostituzione delle pareti esterne dell'immobile, costituite in prevalenza da vetrate, con una parete in muratura L'art. 119, co.1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2020 richiama solo le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate e non anche invece altri elementi costituenti l'involucro edilizio. Nell'ambito del Superbonus non rientrano, quindi, tra gli interventi finalizzati all'efficienza energetica le spese di sostituzione della parete verticale dell'immobile costituita da vetrate con una parete isolante.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 521 del 3/11/20</i></p>
<p>Bonus facciate - Intervento di isolamento a cappotto e di isolamento dello "sporto di gronda" Con riferimento all'intervento di isolamento "a cappotto", sono ammesse al bonus facciate le spese per la realizzazione dell'intervento di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, restando escluse quelle riferite, invece, all'intervento effettuato sulle facciate interne dell'edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio. Alle stesse condizioni, il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per l'isolamento dello "sporto di gronda".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 520 del 3/11/20</i></p>
<p>Premio ai lavoratori dipendenti In caso di svolgimento dell'attività sindacale, affinché possa trovare applicazione il premio ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del decreto Cura Italia occorre che l'attività sindacale sia svolta "in presenza", ovvero è necessario che su convocazione dell'Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove l'attività sindacale fosse svolta in altri luoghi sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all'attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 519 del 3/11/20</i></p>
<p>Plusvalenze derivanti dalla cessione di bene immobili - modalità di calcolo della riduzione del fatturato - consorzio Con riferimento alle modalità di calcolo della riduzione del fatturato ai fini del diritto al</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 518 del 2/11/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>contributo a fondo perduto previsto dal decreto "Rilancio", la fattura della cessione dell'immobile strumentale che ha partecipato alla liquidazione dell'IVA nel mese di aprile 2019 concorre anche al calcolo del fatturato del mese di aprile 2019, da confrontare con il fatturato del mese di aprile 2020.</p>	
<p>Interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici classificati come immobili patrimonio - detrazione Il "bonus facciate" deve ritenersi applicabile non solo agli immobili strumentali ma anche gli immobili patrimonio, di cui all'art. 90 del Tuir, ossia quei beni che non sono né beni strumentali né beni merce, ma costituiscono un investimento per l'impresa, in considerazione del tenore letterale della disposizione normativa che nell'indicare i beni oggetto dei lavori prescinde dalla loro classificazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 517 del 2/11/20</i></p>
<p>Donazione di azienda in regime di contabilità semplificata La donazione dell'azienda non costituisce realizzo di plusvalenza alcuna, in capo al donante, a condizione che l'azienda venga assunta dall'avente causa ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante causa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 516 del 2/11/20</i></p>
<p>Superbonus - spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche Il Superbonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti di case antisismiche, vale a dire di unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposte n. 513 e 515 del 2/11/20</i></p>
<p>Regime forfetario - opzione per la cessione del credito Il contribuente che applica il "regime forfetario", salvo il rispetto di tutti i requisiti per la fruizione del sisma bonus può avvalersi dell'opzione per la cessione del credito ai sensi dell'articolo 121 del decreto "Rilancio" pur se risulterà privo di capienza per la detrazione dall'IRPEF.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 514 del 2/11/20</i></p>
<p>Repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso L'art. 67 del d.P.R. 26/4/86, n. 131, in materia di «Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali» prevede che «I soggetti indicati nell'art. 10, lett. b) e c), i capi delle amministrazioni pubbliche ed ogni altro funzionario autorizzato alla stipulazione dei contratti devono iscrivere in un apposito repertorio tutti gli atti del loro ufficio soggetti a registrazione in termine fisso». L'art. 68 del suddetto TU, in materia di «Controllo del repertorio», stabilisce, al primo comma, che «I soggetti di cui all'art. 67 devono, entro il mese successivo a ciascun quadrimestre solare nei giorni indicati dall'ufficio del registro competente per territorio, presentare il repertorio all'ufficio stesso, che ne rilascia ricevuta». Il legale rappresentante di un ente pubblico è un "capo dell'amministrazione pubblica" e laddove stipuli contratti di locazione è obbligato sia alla tenuta del repertorio con iscrizione degli atti stipulati che alla presentazione dello stesso al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 68 del TUR, in quanto sussistono i presupposti soggettivo ed oggettivo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 511 del 2/11/20</i></p>
<p>Spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente Le spese sostenute per eseguire test sierologici sul personale dipendente, non essendo riferibili né all'attività di sanificazione, né all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute di lavoratori e utenti, non rientrano tra quelle ammissibili al credito d'imposta previsto dall'art. 125 del decreto "Rilancio". Il credito, infatti, riguarda le spese per la sanificazione degli ambienti e degli</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 510 del 2/11/20</i></p>

Ordinary Assist

<p>strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.</p>	
<p>Locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola - credito d'imposta In tema di bonus affitto negozi, gli immobili oggetto di locazione (o almeno uno degli immobili in ipotesi di affitto d'azienda o contratto misto), indipendentemente dalla categoria catastale, devono essere destinati allo svolgimento effettivo delle seguenti attività: industriale; commerciale; artigianale; agricola; di interesse turistico. La ratio dell'agevolazione è quella di contenere gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che hanno determinato una riduzione dei ricavi o dei compensi delle attività economiche a fronte dell'incidenza dei costi fissi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 509 del 2/11/20</i></p>
<p>Interventi relativi all'adozione di misure antisismiche - asseverazione successiva all'inizio dei lavori In tema di sismabonus, un'asseverazione tardiva rispetto al titolo abilitativo, in quanto non conforme alle disposizioni, non consente l'accesso alla detrazione. Sono considerati agevolabili anche gli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, poiché la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 508 del 2/11/20</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

Archivi, elenchi e altre utilità

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- Codici utilizzati dagli agenti della riscossione.

Software

Disponibili i seguenti aggiornamenti:

- software di compilazione dichiarazione Irap 2020: (versione 1.0.4);
- software di controllo dichiarazione Irap 2020 (versione 1.0.6);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Società di capitali 2020 (versione 1.1.3);
- software di controllo dichiarazione Redditi Società di capitali 2020 (versione 1.1.4);
- software di compilazione dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2020 (versione 1.1.3);
- software di controllo dichiarazione Redditi Enti non commerciali 2020 (versione 1.1.4);
- software di compilazione dichiarazione Consolidato nazionale mondiale 2020 (versione 1.0.2);
- software di controllo dichiarazione Consolidato nazionale mondiale 2020 (versione 1.0.2);
- software Docte2 Variazioni colturali;
- software Docfa 5 Catasto Fabbricati;
- software Voltura 1 Voltura catastale;
- software Black Box 7.1.24 Adempimento unico telematico.

*Agenzia delle
entrate, sul sito
internet
Dal 1/11 al 15/11*

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Relazione dell'Organo di revisione su proposta di delibera consiliare e schema di bilancio consolidato: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato dai commercialisti una bozza di Relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare e sullo schema di bilancio consolidato per l'esercizio 2019. La relazione è aggiornata con le recenti linee guida pubblicate dalla Corte dei conti e, a corredo del documento, viene anche fornita una check list di supporto allo svolgimento degli specifici controlli necessari alla compilazione della relazione.</p>	<p><u>FNC, documento del 3/11/20</u></p>
<p>Disposizioni in materia di società, enti e giustizia dei decreti-legge emergenziali: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento in cui i commercialisti hanno esaminato le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, contenute nei diversi decreti legge che si sono succeduti dall'inizio della pandemia (dal Decreto "Cura Italia" n. 18/2020 fino al recente Decreto "Ristori bis" n. 149/2020). Il documento costituisce un ulteriore aggiornamento del documento già pubblicato.</p>	<p><u>FNC, documento del 13/11/20</u></p>
<p>Misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive dei decreti-legge emergenziali: Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Publicato un documento in cui i commercialisti hanno illustrato le misure in favore di famiglie, lavoratori e imprese e di sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemologica da COVID-19, contenute nei decreti-legge che si sono succeduti dall'inizio della pandemia (dal decreto "Cura Italia" n. 18/2020 fino al Decreto "Ristori-bis" n. 149/2020). Il documento costituisce un ulteriore aggiornamento di un documento già pubblicato.</p>	<p><u>FNC, documento del 13/11/20</u></p>
<p>Trasformazione fusione e scissione delle imprese sociali: Consiglio nazionale del notariato</p> <p>Publicato un documento in cui i notai hanno analizzato la disciplina delle operazioni straordinarie delle imprese sociali, la cui disciplina è stata oggetto di revisione ad opera dell'art. 12 del D Lgs. n. 112/2017 che ha dettato specifiche disposizioni in materia di trasformazione, fusione e scissione delle imprese sociali, che prevedono particolari limitazioni a siffatte operazioni, al fine di preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, ed il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.</p> <p>La citata disposizione non scioglie tutti gli interrogativi circa le suddette operazioni straordinarie posto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fa salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative, senza precisare come operi in dettaglio tale salvezza; • non chiarisce in modo esplicito cosa accada in caso di operazioni straordinarie delle imprese sociali dalle quali risulti un ente del Terzo settore non avente la qualifica di impresa sociale; • non chiarisce cosa succede in caso di operazioni straordinarie che coinvolgano enti religiosi civilmente riconosciuti, data la particolare natura di siffatti enti. 	<p><u>CNN, studio n. 128-2020/I dell'11/11/20</u></p>
<p>Scissione a favore di società interamente posseduta e rapporto di cambio: Consiglio notarile del triveneto</p> <p>Publicata dai notai del triveneto la seguente massima in tema di scissione di società. "Si deve ritenere che anche nella fattispecie della scissione a favore di una beneficiaria preesistente interamente posseduta dalla scissa sia necessario assegnare ai soci della</p>	<p><i>CNT, orientamento L.D.10</i></p>

Ordinary Assist

<p>scissa partecipazioni nella beneficiaria in base ad un rapporto di cambio che consenta a tutti i soci delle società coinvolte (dunque anche la scissa quale socio della beneficiaria) di mantenere inalterato il valore complessivo delle loro partecipazioni (vedi orientamento L.D.1).</p> <p>Ciò tanto nell'ipotesi di scissione simmetrica quanto in quella di scissione asimmetrica. Nella prima ipotesi, infatti, le nuove quote della beneficiaria derivanti dall'incremento patrimoniale conseguente alla scissione saranno proporzionalmente assegnate a tutti i soci della scissa.</p> <p>Nella seconda, dette quote saranno assegnate solo ad alcuni soci della scissa compensando gli altri con maggiori percentuali di partecipazione nella scissa.</p> <p>Non è invece possibile realizzare una scissione a favore di una società interamente controllata dalla scissa prevedendo che nessuna quota della beneficiaria venga assegnata ai soci della controllante (e dunque non venga determinato alcun rapporto di cambio) sulla base della considerazione che le quote di qualunque società che ne controlli interamente un'altra non possono subire modifiche di valore per effetto di trasferimenti patrimoniali tra controllante e controllata.</p> <p>Se così si operasse, infatti, si rispetterebbe la regola della congruità del rapporto di cambio per i soci della scissa ma non per quello della beneficiaria, poiché quest'ultimo (la società scissa/controlante) vedrebbe aumentato il valore della sua partecipazione a causa della mancata assegnazione ai suoi soci di quote della beneficiaria; conseguentemente non si rispetterebbe lo schema causale della scissione.</p> <p>Non si rientrerebbe nemmeno nella fattispecie della scissione asimmetrica, poiché anche in detta scissione è necessario mantenere inalterato il valore complessivo delle partecipazioni di tutti i soci delle società coinvolte.</p> <p>Si può quindi affermare che l'assegnazione di parte del patrimonio di una società ad una sua controllata senza assegnazione di quote ai suoi soci non integra una scissione ma un negozio traslativo (conferimento a capitale o a patrimonio)".</p>	
<p>Convertibilità dei titoli di debito: Consiglio notarile del triveneto</p> <p>Pubblicata dai notai del triveneto la seguente massima in tema di convertibilità dei titoli di debito.</p> <p>"Si ritiene legittimo che la società possa deliberare un aumento di capitale riservato ai titolari di titoli di debito e da liberarsi mediante "conversione" di detti titoli, cioè attraverso la compensazione del debito da finanziamento portato dai titoli, che vengono conseguentemente estinti, con il credito da sottoscrizione delle nuove quote emesse. Detto aumento è concettualmente un aumento in denaro e non in natura.</p> <p>Trattandosi di aumento che non consente di rispettare il diritto di prima sottoscrizione dei soci, lo stesso potrà essere deliberato solo se lo statuto lo consente (art. 2481 bis, comma 1, secondo periodo, c.c.) o se consti il consenso unanime di tutti i soci".</p>	<p><i>CNT, orientamento I.J.3</i></p>
<p>Aumento di capitale senza opzione a prezzo variabile e/o con minimo determinato: Consiglio notarile del triveneto</p> <p>Pubblicata dai notai del triveneto la seguente massima in tema di aumenti di capitale.</p> <p>"Si ritengono legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione in cui sia determinato un prezzo minimo di emissione con facoltà per gli amministratori di collocare le nuove azioni anche ad un prezzo maggiore, a loro discrezione o in base a criteri o parametri predeterminati nella delibera.</p> <p>Si ritengono altresì legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione in cui il prezzo di emissione non sia determinato ma sia determinabile secondo criteri oggettivi.</p> <p>La somma dei prezzi effettivamente richiesti non potrà comunque essere inferiore</p>	<p><i>CNT, orientamento H.G.39</i></p>

Ordinary Assist

<p>all'aumento di capitale. Nelle suddette ipotesi il parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione dovrà essere espresso con riferimento al prezzo minimo o agli eventuali criteri di determinazione adottati".</p>	
<p>Aumento di capitale senza opzione con diritto di sottoscrizione condizionato: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata dai notai del triveneto la seguente massima in tema di aumenti di capitale. "Si ritengono legittime le delibere di aumento di capitale senza opzione il cui diritto di sottoscrizione da parte dei soggetti a cui è riservato sia subordinato al verificarsi di determinati eventi non meramente potestativi".</p>	<p><i>CNT, orientamento H.G.40</i></p>
<p>Assenza di un termine massimo legale per la sottoscrizione di un aumento di capitale: Consiglio notarile del triveneto Pubblicata dai notai del triveneto la seguente massima in tema di termini per la sottoscrizione dell'aumento di capitale. "L'art. 2439, comma 2, c.c. dispone che la delibera di aumento di capitale deve prevedere il termine entro il quale le azioni di nuova emissione debbano essere sottoscritte. L'art. 2441, comma 2. c.c. stabilisce poi il termine minimo legale che deve essere concesso ai soci per esercitare il diritto di opzione (quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta) ma non quello massimo entro il quale l'aumento debba essere sottoscritto da chiunque ne abbia diritto. Stante quanto sopra si deve ritenere che ove l'interesse sociale lo esiga, circostanza che non può mai verificarsi nell'ipotesi dell'aumento in ricostituzione di cui all'art. 2447 c.c., sia legittimo far coincidere il termine finale di sottoscrizione con un periodo particolarmente lungo, anche di anni".</p>	<p><i>CNT, orientamento H.G.41</i></p>
<p>Iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica – documentazione contabile/patrimoniale: Consiglio notarile di Milano Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di aggiornamento temporale della documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo per l'iscrizione al RUNTS degli enti già dotati di personalità giuridica. "La verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto per gli ETS con personalità giuridica, costituente altresì presupposto per l'iscrizione nel RUNTS degli enti già in possesso della personalità giuridica acquisita ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, si reputa legittima se effettuata sulla base di documenti contabili/patrimoniali aggiornati ad una data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al RUNTS".</p>	<p><i>CNM, massima n. 3</i></p>
<p>Iscrizione al RUNTS di enti già dotati di personalità giuridica – verifica condizioni di legge: Consiglio notarile di Milano Pubblicata dai notai di Milano la seguente massima in tema di verifica delle condizioni di legge, compreso il patrimonio minimo, per l'iscrizione al RUNTS degli enti con personalità giuridica che abbiano adeguato lo statuto con decisioni assunte prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, o condizionate ad eventi successivi. "L'assunzione della delibera di un'associazione riconosciuta o di una fondazione, che intenda acquisire la qualifica di ETS, portante adeguamento dello statuto al Codice del Terzo settore, se assunta prima dell'avvio dell'operatività del RUNTS, può contenere delega al Presidente (o ad altri componenti dell'organo amministrativo) per depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile, dopo l'avvio del Registro.</p>	<p><i>CNM, massima n. 4</i></p>

Ordinary Assist

<p>Il notaio che riceve in deposito la predetta documentazione contabile/patrimoniale, verifica la sussistenza, oltre che del patrimonio minimo, anche delle altre condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al RUNTS e procede all'iscrizione entro i successivi 20 giorni (e ciò sia nel caso in cui lo statuto adeguato abbia già ottenuto l'approvazione dell'Autorità amministrativa ai sensi del DPR n.361/2000, sia se al momento dell'avvio dell'operatività del RUNTS tale approvazione non sia ancora intervenuta).</p> <p>A tal fine, se l'adeguamento dello statuto sia stato verbalizzato da altro notaio, quello incaricato dell'iscrizione nel RUNTS deve ricevere il deposito, unitamente alla documentazione contabile/patrimoniale, anche della copia autentica dello statuto risultante dalla delibera di adeguamento.</p> <p>La medesima procedura potrà essere utilizzata nell'ipotesi degli enti che in sede di delibera di adeguamento dello statuto ne abbiano subordinato l'efficacia ad un evento successivo, quali le ONLUS che abbiano subordinato l'efficacia dell'adeguamento alle condizioni previste dall'art. 104 del d.lgs.117/2017".</p>	
<p>Dividendi corrisposti alle società semplici: Assonime</p> <p>Sono state analizzate dall'Assonime le disposizioni dell'art. 28 del D.L. n. 23/2020 che ha apportato correttivi al regime fiscale dei dividendi distribuiti a società semplici, così come modificato dall'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019.</p> <p>Ricordiamo che la citata disposizione ha stabilito il principio che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione dei rispettivi regimi fiscali (così come previsti per le persone fisiche non esercenti attività di impresa, per gli imprenditori individuali e per i soggetti IRES)</p> <p>Tra gli altri chiarimenti forniti sulle questioni ancora rimaste in sospeso dopo l'intervento correttivo, l'Assonime ha precisato che nel caso in cui tra i soci della società semplice figurino una società semplice ai soci di quest'ultima si applica la disciplina fiscale ad essi riferibile in base alle relative caratteristiche soggettive come se avessero percepito direttamente il dividendo. In questo caso, spetterà alla società semplice "a valle" comunicare alla società semplice "a monte" la composizione della propria compagine sociale in modo che l'emittente applichi la disciplina fiscale prevista per le diverse categorie di soci (persone fisiche non esercenti attività d'impresa, imprenditori individuali, società di persone, enti non commerciali e soggetti IRES) all'atto dell'erogazione dei dividendi.</p>	<p><i>Assonime, circolare n.28 del 9/11/20</i></p>
<p>Trasmissione telematica dei corrispettivi: Assonime</p> <p>Sono state illustrati gli aggiornamenti normativi relativi alla disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, riguardante gli esercenti il commercio al minuto e le altre attività assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. Le novità esaminate dall'Assonime riguardano, tra l'altro, la proroga della fase transitoria, il differimento dell'obbligo di invio dei dati dei corrispettivi al Sistema tessera sanitaria, il rinvio della "Lotteria degli scontrini", la definizione di nuove specifiche tecniche di trasmissione dei dati, le cessioni di carburanti per motori. Nella circolare sono esaminati, inoltre, alcuni chiarimenti di carattere generale forniti in materia dall'Agenzia delle entrate riguardanti, fra l'altro, la determinazione del volume d'affari, l'individuazione dei soggetti coinvolti nell'adempimento, l'emissione del documento commerciale, i rapporti tra la trasmissione telematica dei corrispettivi e l'emissione della fattura, le condizioni per usufruire del credito d'imposta previsto dalla disciplina in parola e le sanzioni applicabili.</p> <p>In particolare, con riferimento al credito d'imposta per le spese sostenute nel 2019 e</p>	<p><i>Assonime, circolare n. 27 del 9/11/20</i></p>

Ordinary Assist

2020 per l'acquisto o l'adattamento di registratori di cassa telematici tramite i quali effettuare la memorizzazione elettronica dei corrispettivi giornalieri, pari complessivamente al 50% della spesa sostenuta, per un massimo, riferito ad ogni apparecchio, di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento, l'Assonime ritiene che nei casi in cui i registratori telematici siano acquistati da una società non per un diretto utilizzo ma per darli in **comodato d'uso gratuito nell'ambito di contratti di franchising** che il soggetto acquirente possa correttamente **usufruire del credito d'imposta**.

Tale caso particolare non sembra essere stato, invece, considerato nei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.